

Antonello Paolo Zaccone
03/03/2026 16:00:23 UTC+0100

CULTURAle
AziendaSpecialeMultiservizi
COSTRUIREINSIEME

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 26 DEL 03.03.2026

OGGETTO: **Conferma affidamento laboratorio "VIAGGIO NEL TEMPO".**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta **Associazione di promozione Sociale "La Montanina" – Via Rossavino,2 – 15079 Sezzadio (AL) – P.I. 09486530018 –** Importo totale euro 200,00 + iva 22% - CIG N. **BAA75CDF0D.**

IL DIRETTORE

Antonello Paolo Zaccone, in forza del decreto sindacale n.13 in data 28 febbraio 2025 e dalla ratifica del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda in data 1 aprile 2025;

PREMESSO CHE

l'Azienda si occupa, in virtù del contratto di servizio stipulato con il Comune di Alessandria, della gestione del Centro Gioco "Il Bianconiglio" e dell'utilizzo condiviso del Ludobus Comunale a supporto delle attività educative e ludiche sul territorio;

CONSIDERATO CHE

Il C.G "Il Bianconiglio" nell'ambito della sua programmazione annuale ha previsto un programma di attività finanziato dal progetto "Marengo Hub" nel periodo marzo 2026 – maggio 2026 che propone attività, laboratori, gite, etc… differenziate per fascia d'età;

RITENUTA

la necessità dell'intervento di un'atelierista specializzata in educazione ambientale e gestione sostenibile dell'ambiente, competenza non posseduta dal personale dell'azienda, al fine di poter procedere con l'attività in oggetto;

VISTO CHE

la ditta Associazione di promozione Sociale "La Montanina" – Via Rossavino,2 – 15079 Sezzadio (AL) – P.I 09486530018 – ha fatto pervenire un preventivo per n.4 incontri di laboratorio, posto agli atti con prot.n. 228 del 12/02/2026;

DATO ATTO CHE

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/02/2026 con verbale n.2 ha approvato il percorso denominato: "VIAGGIO NEL TEMPO" nelle giornate di marcoledì 11- 18- 25 marzo e mercoledì 1 aprile 2026 per un costo totale quantificato in euro 200,00 + iva 22%;

RILEVATO CHE

Il Servizio Centro Gioco "Il Bianconiglio" attesta quanto segue:

- L'oggetto della fornitura non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7 e seguenti, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
- Non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o dalla Società Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), istituita con Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell'art. 1 comma 449, della L. 296/2006, i cui parametri qualità prezzo debbano essere utilizzati come riferimento e limite massimo per l'Amministrazione;
- l'importo dell'affidamento è inferiore alle soglie di rilevanza europea ed è quindi possibile procedere direttamente e autonomamente ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, mediante affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b), del medesimo decreto;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai

requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- a norma dell'art.1 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, L. 30 dicembre 2018, l'Azienda non è tenuta a fare ricorso al MEPA e/o altri mercati istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento trattandosi di procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione della fornitura e/o servizio attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- trattandosi di importo inferiore a euro 40.000,00, la Ditta sopra indicata, ha attestato apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, posta agli atti, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti per l'affidamento stesso, fatto salvo il controllo secondo le modalità di cui alla medesima disposizione ed ha dichiarato di essere un un'ente del terzo settore;
- in relazione alla procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il Codice identificativo Gare (CIG) attribuito con il n. **BAA75CDF0D**;

RITENUTO CHE

per quanto sopra esposto, si possa procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto, a favore della ditta **Associazione di Promozione Sociale "La Montanina" – Via Rossavino,2 – 15079 Sezzadio (AL) – P.I. 09486530018**, per la realizzazione del percorso "VIAGGIO NEL TEMPO";

RICHIAMATO

Il Decreto del Sindaco di Alessandria decreto sindacale n. 13 del 28/02/2025

DISPONE

Sulla base delle considerazioni e delle motivazioni in dettaglio sopra specificate:

1. di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta **Associazione di promozione Sociale "La Montanina" – Via Rossavino, 2 – 15079 Sezzadio (AL) – P.I. 09486530018**; la realizzazione del laboratorio nelle giornate di mercoledì 11-18 e 25 marzo e mercoledì 1 aprile 2026 per un importo di euro 200,00 + iva 22%;
2. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del suddetto D. Lgs. 36/2023.

IL Direttore
Antonello Paolo Zaccone